



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 20 del 22-05-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventidue** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **18:00**, nella Sala riunioni del Centro Anziani sito in Via dei Pini n. 16, Pescia Romana, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il DOTT. MARCO LA MONICA in qualità di Presidente del Consiglio.
All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Presenze	N	Cognome e Nome	Presenze
1	CACI SERGIO	Presente	7	LITARDI EMANUELE	Presente
2	BENNI LUCA	Presente	8	BRIZI ANGELO	Presente
3	CARMIGNANI MATTEO	Presente	9	PERUZZI PAOLA	Presente
4	SACCONI ELEONORA	Presente	10	MORONI FABRIZIO	Assente
5	MEZZETTI TITO	Presente	11	CARAI SALVATORE	Presente
6	LA MONICA MARCO	Presente			

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAURIZIO DI FIORDO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. MARCO LA MONICA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante il Sig. LABRIOLA SAVINO, Responsabile del Servizio Segreteria.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.4

DELIBERA n. 20 del 22-05-2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" convertito con modificazioni con Legge n. 68 del 02/05/2014;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) come attualmente formulati:

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il

DELIBERA n. 20 del 22-05-2014

2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. (...) Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. (...) Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 è stato differito al 31/07/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, e quindi di conseguenza il termine per l'approvazione della disciplina dei tributi comunale per l'anno 2014;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO opportuno, anzitutto, individuare la tipologia e l'entità dei servizi indivisi come richiesto dalla Legge, anche ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2014;

DATO ATTO del continuo evolversi della normativa in materia di fiscalità locale, sia nella determinazione della disciplina delle entrate tributarie che nella ripartizione delle risorse a titolo di fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014;

PRESO ATTO che, ad oggi, in caso di mancata deliberazione da parte del Consiglio comunale delle aliquote TASI entro il 23/05/2014, la normativa stabilisce che i contribuenti siano tenuti a versare in autoliquidazione entro il 16/06/2014 l'aliquota del 1 per mille della base imponibile TASI per tutte le categorie di immobili, ivi comprese le abitazioni principali e sue pertinenze, ad esclusione dei terreni agricoli;

RITENUTO pertanto, nelle more della predisposizione del bilancio di previsione 2014, stabilire le aliquote delle due principali componenti IUC quali IMU e TASI, al fine di rispettare la percentuale massima applicabile per legge, coprire i servizi indivisibili ed infine prevedere una importante agevolazione in materia di TASI, al fine di evitare anche rimborsi futuri dell'acconto di giugno in caso di evoluzione della normativa favorevole ai contribuenti;

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 19.05.2014, con la quale è stato individuato il funzionario responsabile dell'Imposta unica comunale (IUC) nella Dott.ssa Elisa Gianlorenzo;

VISTA la precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 22.05.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria-Personale-Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno anno 2014:

- **Azzeramento completo dell'Aliquota per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU;**
- **Determinazione di un'Aliquota pari al 0,8 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli";**
- **Aliquota 0,00 (zero) per gli altri fabbricati DIVERSI da quelli sopra indicati, per le aree edificabili e per gli immobili del gruppo catastale D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli";**

3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- tutela del patrimonio artistico e culturale € 784.000,00
- servizi cimiteriali € 80.000,00
 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 1.173.000,00
- servizi socio-assistenziali € 696.000,00
- servizi pubblica istruzione € 213.000,00
- servizio di protezione civile € 150.000,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 435.000,00

DELIBERA n. 20 del 22-05-2014

- altri servizi € 85.000,00

4) Di dare atto che le aliquote sovra individuate decorrono dal 1 gennaio 2014;

5) Di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, dettagliatamente riportati nel verbale di seduta, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Brizi, Carai, Peruzzi), resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione;

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Brizi, Carai, Peruzzi), resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 15-05-2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE -
TRIBUTI**
F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 15-05-2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE -
TRIBUTI**
F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO SAVINO LABRIOLA

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. MARCO LA MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO DI FIORDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Montalto di Castro, 23-05-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

Montalto di Castro, 23-05-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAVINO LABRIOLA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

Montalto di Castro, 23-05-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA
